

*Sezione Provinciale di Torino del
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato - n. 3278 del 08/09/1993*

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PROTESI DENTARIA GRATUITA
DAL 15 MARZO 2016**

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione "PROTESI DENTARIA GRATUITA".

La durata dell'Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata e l'Assemblea degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 2 Sede

Essa ha sede legale in Torino.

L'eventuale variazione della sede, purché questa non sia trasferita oltre il comune di Torino, non comporterà modifica di statuto fatta salva l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria e dovrà essere tempestivamente comunicata ai registri presso i quali l'Associazione è iscritta.


Art. 3 Carattere di gratuità e di volontariato

L'Associazione non ha finalità di lucro ed è apartitica. Essa opera con le strutture pubbliche e private aventi finalità compatibili; può aderire ad altre associazioni similari, cooperative sociali e loro consorzi anche ai sensi della Legge 381/91; si ispira ai principi della solidarietà umana e riconosce il valore sociale del volontariato e delle relative leggi, in particolare la legge quadro sul volontariato (L. N. 266/91).

Art. 4 Scopo

L'Associazione ha lo scopo di:

1. Offrire un servizio completamente gratuito di odontoiatria esclusivamente a favore di persone che versino in condizioni disagiate e che siano segnalate dai Servizi Sociali, ai quali competono la valutazione e il controllo dello stato di bisogno di ciascun paziente;



*Sezione Provinciale di Torino del
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato - n. 3278 del 08/09/1993*


2. Migliorare possibilmente, attraverso l'opera gratuita prestata dagli associati, la qualità della salute negli strati sociali disagiati, nell'ambito del più ampio impegno a migliorare la qualità della vita dei suddetti strati sociali;
3. Garantire alle persone in disagiate condizioni socio-economiche e con gravi problemi protesici ed odontoiatrici, non solo la protesi, se necessaria, ma anche un servizio gratuito ed efficiente di prevenzione dentale e contro le malattie della bocca.

In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi l'Associazione si propone di realizzare e gestire studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici ed eventuali altre strutture integrative.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci e volontari e dai laboratori donatori.

Art. 5 I soci

1. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a 5.
2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - a. **Fondatori** – Soci che hanno costituito l'Associazione e sono presenti nell'Atto Costitutivo;
 - b. **Ordinari** – Soci che, per la frequentazione dell'Associazione o per avere esercitato attività in favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;
 - c. **Volontari** – Coloro i quali, dopo presa di conoscenza dello Statuto, sottoscrizione del Codice Etico e presentazione della domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione;
3. I soci volontari sono persone che si impegnano a prestare la loro attività professionale, ciascuno nell'ambito della propria competenza e capacità, per il raggiungimento dello scopo sociale, attenendosi alle modalità, agli orari e agli eventuali turni che saranno deliberati dai responsabili della gestione operativa;
4. Tale attività viene prestata a titolo di volontariato personale e gratuito, e i soci non hanno diritto a compensi di qualsivoglia natura ad eccezione del rimborso di spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo;
5. Il socio ha diritto di partecipare alle assemblee, di essere informato sulla vita dell'Associazione, di essere elettore ed eleggibile alle cariche sociali.



Art. 6 Ammissione soci

Possono acquistare la qualità di socio tutti coloro che, avendo i requisiti previsti dall'art. 5, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali e si impegnino a collaborare all'attività dell'Associazione, dichiarando di accettare senza riserve le norme statutarie.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato deve compilare l'apposita richiesta di ammissione (dichiarando di essere a piena conoscenza delle disposizioni di questo statuto e di accettarli senza riserve e condizioni) e, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, deve essere iscritto negli appositi registri.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualità d'associato cessa, oltre che per dimissioni – nei termini sopra indicati – per esclusione che può essere decretata dal Consiglio Direttivo per:

- a) Condotta contraria agli ideali, agli interessi ed agli scopi dell'Associazione;
- b) Indegnità morale;
- c) Grave inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi;

Il provvedimento d'esclusione è di competenza del Consiglio Direttivo che lo adotta a maggioranza assoluta dei propri membri, previa contestazione per iscritto degli addebiti. Il Socio escluso ha la facoltà del diritto di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


Art. 8 Dipendenti

È possibile assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge esclusivamente per il regolare funzionamento dell'Associazione o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art. 9 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per la realizzazione degli scopi prefissati attraverso:

1. Contributi di privati;
2. Contributi dello Stato o di enti pubblici finalizzati al sostegno di attività o progetti specifici;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Rimborsi derivanti da convenzioni;
5. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.



Tutte le suddette risorse dovranno essere utilizzate dal Consiglio Direttivo nella maniera più proficua secondo le indicazioni dell'Assemblea per il perseguimento degli scopi sociali.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'associazione salvo che non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni esercizio, redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 marzo; redige anche un bilancio preventivo, da approvare in assemblea.

Art. 11 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo, è formato da un numero dispari di membri non inferiori a tre persone elette dall'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.


Le cariche durano tre anni e sono rinnovabili.

Art. 12 Assemblea dei Soci

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.


1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a. Individua le linee programmatiche dell'Associazione e fornisce gli indirizzi per la sua attività;
 - b. Approva il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione di attività presentati dal Consiglio Direttivo;
 - c. Elege i componenti il Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
 - d. Delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, con un membro scelto tra i non eletti;



- e. Delibera sugli eventuali contributi da richiedere;
 - f. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - g. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.
 - h. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità e ne facciano richiesta per iscritto.
2. L'Assemblea Straordinaria:
 - a. Delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 15;
 - b. È convocata dal Presidente o quando almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità e ne facciano richiesta per iscritto.
 3. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria:
 - a. Sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti;
 - b. Devono essere convocate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione;
 - c. Sono validamente costituite in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto per l'Ordinaria ed almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci per la Straordinaria o in seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima, quando sia presente o rappresentato almeno il 30% dei soci per l'Ordinaria, ed almeno i $\frac{2}{3}$ dei soci per la Straordinaria.
 4. Le deliberazioni dell'Assemblea:
 - a. Ordinaria, sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti;
 - b. Straordinaria, relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate dalla maggioranza dei presenti.
 5. Fanno eccezione le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio per le quali sono necessarie la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e l'approvazione con il voto favorevole dei tre quarti degli stessi.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre eletti dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.



3. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.
4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - Curare l'esecuzione della deliberazione dell'assemblea;
 - Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
 - Eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - Deliberare sulle domande di nuove adesioni, sulle eventuali rielezioni e sull'esclusione dei soci salvo ratifica dell'Assemblea;
 - Provvedere agli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci;
 - Individuare il Direttore Sanitario;
 - Predisporre un Codice Etico, sottoscritto da tutti i Soci volontari, contenente norme di comportamento tra i volontari, verso i pazienti e verso tutte le realtà esterne.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni semestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, che elegge anche un Vice-Presidente per i casi di assenza o di delega del Presidente.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente e in caso di impedimento al Vice-Presidente.

Art. 15 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore e la nomina di uno o più liquidatori devono essere deliberati con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.



*Sezione Provinciale di Torino del
Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato - n. 3278 del 08/09/1993*

Art. 16 Controversie

Qualunque controversia sociale sarà devoluta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, i quali giudicheranno secondo equità.

Art. 17 Rimandi

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e della Legge Quadro sul Volontariato.